

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

---

**N. 948**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori MALAN e STRACQUADANIO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 SETTEMBRE 2006**

---

Disposizioni concernenti il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL, ridefinita dalla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano

---

ONOREVOLI SENATORI. - Nel recente passato si è molto discusso dell'interpretazione dell'articolo 11 della Costituzione. Solo alcuni estremisti hanno ritenuto che qualsiasi missione militare all'estero fosse contraria al suo dettato. Ma, quando si è trattato di avere specifici ruoli in aree direttamente coinvolte in conflitti, i dissensi sono stati certamente più numerosi. Le diverse missioni in Afghanistan e soprattutto quella in Iraq, tuttora in corso, con migliaia di nostri militari impegnati, sono state fortemente contrastate sul piano della costituzionalità da rilevanti forze politiche e parlamentari.

Ben diversa, naturalmente, la partecipazione dell'Italia alla prima guerra del Golfo nel 1991, per liberare il Kuwait invaso dalle truppe irachene di Saddam Hussein, e alla guerra del Kosovo nel 1999, combattuta senza mandato delle Nazioni Unite per fermare le pulizie etniche perpetrate dalle forze serbe. Anche in questi casi il Parlamento e le massime cariche dello Stato non rilevarono violazioni della Costituzione, evidentemente su altri presupposti.

Le missioni in corso oggi, però, non comportano la partecipazione a conflitti e dunque non possono che essere considerate missioni di pace. In caso contrario, tutti coloro che le hanno approvate o avallate nei diversi passaggi previsti per l'emanazione e la conversione dei decreti legge e degli altri provvedimenti relativi andrebbero perseguiti per gravissimi reati.

Oggi si tratta di approvare il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL, ridefinita dalla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Da più e autorevoli parti si sottolinea l'importanza di un sostegno ampio in Parlamento e nel Paese a questa missione.

Il Ministro della difesa Arturo Parisi l'ha definita «lunga, impegnativa, costosa e rischiosa». Infatti, a differenza delle altre in corso, in particolare in Afghanistan e Iraq, dove pure i rischi sono indubbiamente alti, come testimoniano le dolorose perdite subite, i possibili aggressori non possono essere disarmati preventivamente, ma c'è solo la ovvia possibilità di difendersi se attaccati, cosa che vale peraltro per qualunque agente delle forze dell'ordine e persino per qualunque cittadino, anche in Italia. Se intorno a Kabul, a Herat, a Nassiriya i nostri militari avvistano armati che non siano parte delle legittime forze armate del paese o dei contingenti militari internazionali, possono e devono provvedere o collaborare al loro contrasto e al loro disarmo, o agendo direttamente o eventualmente anche solo segnalandoli a truppe di altri paesi della coalizione. Dall'insieme delle dichiarazioni di esponenti politici libanesi, italiani e di altri paesi, emerge invece che le milizie di Hezbollah, che in base alle risoluzioni delle Nazioni Unite pure vanno disarmate, sono - in attesa che a questo provveda l'inconsistente esercito libanese - di fatto libere di circolare dove vogliono, anche nelle immediate vicinanze delle postazioni italiane, nonché di conservare depositi di armi, esplosivi e munizioni in loro possesso. Né al momento è chiaro come possa essere evitato o contrastato l'arrivo di ulteriore materiale bellico.

Ai nostri militari viene dunque imposto un supplemento di pericolo e di attenzione. È giusto che possano sentire il massimo sostegno possibile dal Parlamento e dall'Italia intera. Ma il sostegno reale non è automaticamente generato dai numeri di un voto a Montecitorio e a Palazzo Madama. Occorre una reale condivisione e occorre che la fidu-

cia, scontata nei confronti degli uomini e delle donne in divisa, si possa estendere anche al governo che ha la responsabilità, la direzione e la gestione della missione, a cominciare dall'approvazione delle regole di ingaggio le quali - si apprende - non vengono rese note per comprensibili motivi di sicurezza. Ma tutto questo non può che abbracciare tutti i nostri militari nelle varie missioni all'estero, sempre impegnative, spesso rischiose.

È per questo che nel presente disegno di legge l'articolo 1 ribadisce che tutte le operazioni in corso all'estero sono missioni di pace. Questo rappresenterebbe un vero sostegno di tutte le forze politiche, al di là delle polemiche, al di là dei contrasti del passato e anche del presente, al di là delle divisioni, al di là dei confini di questa o quella missione, al di là delle gravi perplessità che parole o gesti compiuti da esponenti del governo hanno suscitato. Senza questo, la convergenza nel voto in Parlamento, anche se fosse unanime resterebbe un fatto numerico, esteriore e transitorio, pronto a sfociare nelle polemiche al primo problema che dovesse sorgere. La nostra solidarietà, stima, il nostro

sostegno e affetto ai militari impegnati in Libano e in tutte le altre missioni sono certi, profondi e senza esitazioni, indipendentemente da questo o quell'espressione di voto su un provvedimento. La nostra fiducia nella conduzione politica della missione che veniamo richiesti di approvare non è invece incondizionata da parte di chi non ha sostenuto la formazione dell'attuale governo, al quale tocca, dunque, fare un gesto significativo per conquistarla. Accettare il concetto espresso nell'articolo 1, ritengo, sarebbe un passo decisivo in questo senso. Così come ci renderebbe tutti più forti nei confronti del principale rischio che incombe: quello di essere meno liberi di prendere le posizioni più giuste in politica estera e nel contrasto al terrorismo, sapendo in quale contesto operano tanti nostri militari. Per il resto, il presente disegno di legge si differenzia dal decreto-legge governativo solo in quanto antepone, nel titolo e nel testo, la missione militare agli interventi di cooperazione allo sviluppo per l'evidente maggior rilievo della prima sotto il profilo politico, finanziario e, quel che più conta, in termini di personale impegnato.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Missioni di pace)*

1. Nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 11 della Costituzione, sono missioni di pace le operazioni, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, di seguito elencate:

*a) Active Endeavour*, nel Mediterraneo orientale;

*b) Albania 2* (28° Gruppo navale), in Albania;

*c) African Mission in Sudan* (AMIS II), nel Sudan;

*d) Antica Babilonia*, in Iraq;

*e) Delegazione italiana esperti* (DIE), in Albania;

*f) Enduring Freedom*, nel Mare arabo;

*g) European union border assistance mission in Rafah* (EU BAM Rafah), in Palestina ed Egitto;

*h) European union police mission* (EUPOL RD Congo), nella Repubblica democratica del Congo;

*i) European union police mission* (EUPM), in Bosnia Erzegovina;

*l) European union police mission* (EUPOL Kinshasa), in Congo;

*m) European union force* (EURFOR Althea), in Bosnia Erzegovina;

*n) European union monitoring mission* (EUMM), nei Balcani;

*o) International security assistance force* (ISAF), in Afghanistan;

*p) Kosovo force* (KFOR), in Kosovo;

*q) Multinational force and observers* (MFO), in Egitto;

*r) Missione italiana di assistenza tecnica-militare* (MIATM), a Malta;

s) Missione delle Nazioni unite per il referendum nel Sahara occidentale (MINURSO), in Marocco;

t) *NATO Headquarters Sarajevo (NATO HQ Sarajevo)*, in Bosnia Erzegovina;

u) *NATO Headquarters Skopje (HQS)*, nell'ex Repubblica Yugoslava di Macedonia;

v) *NATO Headquarters Tirana (NATO HQT)*, in Albania;

z) *Regional commander - West-Provincial reconstruction team - Forward support base (RC-W-PRT-FSB)*, in Afghanistan;

aa) *Temporary international presence in Hebron (TIPH 2 HEBRON)*, in Israele;

bb) *United nations peacekeeping force in Cyprus (UNFICYP)*, nella repubblica di Cipro;

cc) *United nations interim force in Lebanon (UNIFIL)*, in Libano, anche in attuazione della risoluzione 1701 (2006), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite l'11 agosto 2006;

dd) *United nations mission in Kosovo (UNMIK)*, in Kosovo;

ee) *United nations military observer group in India and Pakistan (UNMOGIP)*, in India e Pakistan;

ff) *United nations truce supervision organization (UNTSO)*, in Medio oriente.

## Art. 2.

### *(Missione militare)*

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 186.881.868 per la partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), di cui alla risoluzione 1701 (2006), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite l'11 agosto 2006.

## Art. 3.

*(Interventi di cooperazione allo sviluppo)*

1. Per la realizzazione di interventi di cooperazione in Libano, destinati ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione, è autorizzata la spesa di euro 30.000.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella C - Ministero degli affari esteri - della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Detti interventi sono finalizzati alla realizzazione di iniziative umanitarie o di emergenza, ovvero destinate al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione.

2. Restano fermi gli interventi di protezione civile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, finalizzati ad assicurare il soccorso alla popolazione, nonché l'applicabilità dell'articolo 11, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

## Art. 4.

*(Consigliere diplomatico)*

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 64.871, determinata ai sensi dell'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, e ridotta del cinque per cento, per l'invio in Libano di un funzionario diplomatico con l'incarico di Consigliere diplomatico del Comandante del contingente militare che partecipa alla missione di cui all'articolo 2.

## Art. 5.

*(Indennità di missione)*

1. Al personale militare impiegato nella missione di cui all'articolo 2, compreso quello facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, è corrisposta l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, secondo le modalità e nella misura di cui all'articolo 2, comma 23, lettera *a*), della legge 4 agosto 2006, n. 247. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

## Art. 6.

*(Disposizioni in materia penale)*

1. Al personale militare che partecipa alla missione di cui all'articolo 2 si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

2. I reati commessi dallo straniero nel territorio in cui si svolgono la missione di cui all'articolo 2 e gli interventi di cui all'articolo 3, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alla missione e agli interventi stessi, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, commessi nel territorio e per il periodo in cui si svolgono la missione di cui all'articolo 2 e gli interventi di cui all'articolo 3 dal cittadino che partecipa alla missione o agli interventi stessi, la competenza per territorio è attribuita al Tribunale di Roma.

## Art. 7.

*(Rinvii normativi)*

1. Alla missione di cui all'articolo 2 si applicano:

a) gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, comma 1, lettere b) e c), 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15;

b) l'articolo 2, commi 29 e 32, della legge 4 agosto 2006, n. 247.

## Art. 8.

*(Corsi di introduzione alla lingua e alla cultura araba)*

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 74.880 per lo svolgimento di corsi di introduzione alla lingua e alla cultura araba a favore del personale impiegato nella missione di cui all'articolo 2.

## Art. 9.

*(Base logistica ONU di Brindisi)*

1. È autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 2.440.000 per consentire il potenziamento e l'adeguamento infrastrutturale della base logistica delle Nazioni Unite di Brindisi, anche in funzione dello svolgimento della missione di cui all'articolo 2 e degli interventi di cui all'articolo 3.

## Art. 10.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, pari complessivamente a euro 219.461.619 per l'anno 2006, si provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre



2005, n. 266, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate tributarie, correlate al più favorevole andamento del gettito, rispetto alle previsioni di bilancio.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 11.

##### *(Rimborsi ONU)*

1. Quota parte dei rimborsi corrisposti dalle Nazioni Unite, a parziale ristoro delle spese sostenute per la partecipazione alla missione militare di cui all'articolo 2, determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della difesa d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, è riassegnata per la costituzione, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, del fondo per le spese di ripristino di scorte e di sostituzione e manutenzione straordinaria di mezzi, materiali, sistemi ed equipaggiamenti impiegati nella stessa missione. Alla ripartizione del fondo si provvede mediante decreti del Ministro della difesa da comunicare, anche con evidenze informatiche, alle Commissioni parlamentari, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Corte dei conti.

2. Alle riassegnazioni di cui al comma 1 non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

#### Art. 12.

##### *(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.





